

**Mozione n. 15
del 3 novembre 2016**

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)

PREMESSO CHE

la direttiva 2006/123/CE (altrimenti nota come "direttiva Bolkestein") regolamentando la materia di servizi del mercato interno, formula una serie di principi tendenti all'armonizzazione delle normative nazionali e regionali, onde promuovere una maggiore competitività di mercato;

VISTO CHE

- l'art. 12 di tale direttiva prevede che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'autorizzazione debba essere rilasciata per una durata limitata e senza previsione di rinnovo automatico, e che si debba inoltre applicare "una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento";
- in seduta congiunta, le Commissioni II (Giustizia) e X (Attività Produttive) della Camera dei Deputati, in data 11 marzo 2010, avevano espresso parere favorevole sull'Atto di Governo n. 171 in tema di "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno"; tuttavia, venivano mosse in quella sede alcune osservazioni e, in particolare, la seguente: "b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di "risorse naturali", si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali";
- lo Stato italiano ha, quindi, recepito la direttiva europea con D.Lgs. del 26 marzo 2010, n. 59, senza però prevedere l'esclusione del commercio ambulante dall'applicazione della direttiva medesima, disattendendo in toto il parere del Parlamento reso in data 11 marzo 2010;
- segnatamente, l'art. 16, comma 1, del decreto di recepimento della direttiva prevede - ai fini della selezione dei diversi candidati - l'esperimento di procedure selettive qualora il numero dei titoli autorizzanti disponibili sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali;
- inoltre, l'art. 70, comma 5, del medesimo decreto - afferente il "commercio al dettaglio sulle aree pubbliche" - fa riferimento ad un'intesa in sede di Conferenza Unificata per l'individuazione dei criteri per il rilascio e per il rinnovo della concessione dei posteggi per "esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per la definizione delle disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo suddetto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino all'approvazione di tali disposizioni transitorie;
- in questi anni i criteri sui rilasci delle concessioni per il commercio ambulante hanno provocato una concentrazione di assegnazioni riconducibili non solo a microimprese familiari e monoreddito;
- le inchieste degli ultimi mesi hanno rilevato anomalie nelle assegnazioni delle licenze e che tali anomalie non devono penalizzare il tessuto sano del commercio ambulante;

- questa Amministrazione ha già avviato un percorso per definire le linee guida rivolte a salvaguardare le imprese sane e che risiedono nell'alveo della legalità nonché a perseguire politiche che limitino assegnazioni anomale allo stesso soggetto giuridico;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 16, comma 4, non riconosce la proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 180.000 operatori ambulanti e alle microimprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche;
- emergono, quindi, molte criticità conseguenti all'equiparazione tra la nozione di "risorse naturali" citata dal suindicato articolo e la nozione di "posteggi in aree di mercato", tali da compromettere l'operatività degli operatori del commercio ambulante, tanto che il decreto interpreta il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche come rientrante nella nozione di "risorse naturali";
- alle suindicate criticità si aggiungono quelle relative alle statuizioni dell'art. 70, comma 1, del medesimo decreto legislativo in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante; viene, infatti, riconosciuto l'accesso nel settore, oltre che alle persone fisiche e alle società di persone, anche alle società di capitali, senza peraltro alcun limite alle grandi imprese a prescindere dalla loro forma giuridica;
- ciò sarà foriero di inevitabili e dannose sperequazioni tra gli operatori del medesimo settore con conseguenti ripercussioni negative per le piccole aziende, già ampiamente ed ingiustamente colpite dalla crisi economica e che rischiano, in questo modo, di essere messe completamente fuori mercato;
- la scelta del legislatore italiano di attuare la direttiva 2006/123/CE prevedendo nella propria legislazione di recepimento una specifica applicazione della disciplina del commercio sulle aree pubbliche non è stata seguita da nessun altro Stato membro dell'Unione Europea;

ATTESO CHE

- gli operatori del settore, che rappresentano una porzione del vero tessuto tradizionale socio-economico dell'Italia, sono nella maggior parte dei casi ditte individuali di piccoli imprenditori che, da moltissimo tempo, svolgono questo lavoro anche a livello familiare e rappresentano un riferimento per i prodotti di artigianato e tipici prodotti locali;
- il numero delle famiglie occupate nel settore del commercio sulle aree pubbliche, il valore delle licenze a suo tempo pagate all'erario pubblico e l'importanza dell'indotto collegato devono indurre il legislatore a rivedere l'applicazione dei principi enunciati dalla direttiva 2006/123/CE a questo servizio peculiare;
- in Italia e nel Lazio il settore del commercio su area pubblica contribuisce al PIL, nel Lazio conta oltre 15.000 operatori, di cui circa 10.000 solo nella città di Roma e provincia, oltre al fatto che il settore presenta caratteristiche del tutto peculiari e di cui occorre tener conto;

TENUTO CONTO CHE

- il 5 luglio 2012 è stata raggiunta un'intesa in Conferenza unificata tra Regioni e Province che, in riferimento all'ultimo comma dell'art. 12 della direttiva, ha approvato un documento nel quale vengono stabiliti per i prossimi 12 anni alcuni criteri e punteggi di priorità di selezione cui attenersi per le concessioni su aree pubbliche come l'anzianità del servizio dell'impresa o la maggior professionalità;
- l'intesa fissa un tetto del 40%, solo in fase di primo rinnovo, del punteggio riferibile all'anzianità dell'operatore su area pubblica rispetto al totale di punti necessari alla riassegnazione delle concessioni;

- i Comuni sono liberi di stabilire i criteri di riassegnazione dei posteggi attenendosi solamente alle direttive contenute nell'intesa del 5 luglio 2012, come già dichiarato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella risoluzione n. 6591/2014;
- il succitato documento di intesa, nelle sue disposizioni transitorie, definisce la scadenza delle attuali concessioni in un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020; il presupposto per cui le concessioni scadono in tempi differenti appare però infondato ed arbitrario ed, inoltre, rappresenta una maggiore spesa per le pubbliche amministrazioni, che dovranno istituire diverse procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA

- ad attivarsi presso il Governo al fine di ottenere la proroga delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche fino all'anno 2020;
- ad agire presso il Governo affinché lo stesso utilizzi, in sede di Unione Europea, tutti gli strumenti idonei atti ad escludere dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. "Bolkestein") gli operatori ambulanti e le microimprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche (ivi compresi fiorai ed edicole), riconoscendo l'estraneità della categoria dei suddetti commercianti alle disposizioni dell'art.12 della direttiva medesima;
- ad agire presso il Governo affinché lo stesso escluda dall'applicazione dell'art.16 di cui al D.Lgs. n. 59/2010 gli operatori ambulanti e le microimprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche;
- ad attivarsi, altresì, presso il Governo affinché assuma le necessarie iniziative dirette a modificare gli articoli 7 e 70 del D.Lgs. n. 59/2010, onde prevedere che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia riservata esclusivamente alle piccole imprese ed alle società di persone;
- a mettere in atto, in modo preliminare, per il rilascio delle concessioni per il commercio ambulante, politiche atte a combattere le concentrazioni di assegnazioni riconducibili non solo a microimprese familiari e monoreddito;
- a supportare la Magistratura affinché vengano perseguiti aspetti di carattere penale riconducibili a possibili anomalie nelle assegnazioni delle licenze sul commercio ambulante;
- a rafforzare preliminarmente le politiche già avviate in modo da definire linee guida rivolte a salvaguardare le imprese sane e che risiedono nell'alveo della legalità.

F.to: Coia, Seccia, Ferrara, Terranova, Angelucci, Mussolini, Politi e Cozzoli Poli.

La suestesa mozione è stata approvata dall'Assemblea Capitolina, con 31 voti favorevoli e 7 contrari, nella seduta del 3 novembre 2016.